



Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

DELIBERAZIONE N. 47 del 9 settembre 2013

OGGETTO N. 4	Definizione della controversia XXXXXXXXXX XXXX contro SKY ITALIA XXX XXX XXXXX XXXXX
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

	Pres.	Ass.
Presidente: Mario Capanna	X	
Membro: Giuseppe Bolognini	X	
Membro: Oliviero Faramelli		X
Membro: Matteo Fortunati	X	
Membro: Margherita Vagaggini	X	

Presidente: Mario Capanna

Estensore: Sabrina Di Cola

Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri



Comitato regionale per le comunicazioni

Definizione della controversia

XXXXXXXXXX XXXX contro SKY ITALIA XXX XXX XXXXX XXXXX

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 “Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale” e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTE la legge regione dell’Umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante “norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni” e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante “regolamento per il funzionamento e l’organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni”;


VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 “semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”(di seguito Regolamento);

VISTA la Delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 529/09/CONS recante “approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” ;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ;

VISTA la convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;



Comitato regionale per le comunicazioni

VISTA la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.278/04/CSP del 10 dicembre 2004 "Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la Delibera n.73/11/CONS "approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481" (di seguito Regolamento Indennizzi);

VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenute il 18 maggio 2012 - prot. n.2481- con la quale XXXXXXXXX XXXX, corrente in XXXXXXXX (XX), Loc. XXX XXXXXX, Via XXXXXXXXX n.XX ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Sky Italia;

VISTA la nota datata 31 maggio 2012 -prot.n.2722- con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento istruttorio, assegnando nel contempo termini perentori per il deposito di memorie e documenti;

VISTE la nota del responsabile del procedimento del 02 luglio 2012 -prot.n.3233- con la quale sono stati riassegnati i termini istruttori e quella del 10 ottobre 2012 -prot.n.4876- con la quale il responsabile del procedimento ha richiesto alle parti di produrre i seguenti documenti :
"L'operatore:-produrre copia del contratto, delle condizioni generali e della carta dei servizi vigente al tempo.L'istante: -produrre copia del contratto e delle condizioni generali; -produrre copia della disdetta inviata a Sky e della ricevuta di avvenuta consegna della disdetta medesima a Sky."

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo di conciliazione (UG n.336/2012);

VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 14 agosto 2013 e la proposta del Dirigente del Servizio;

UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati;


CONSIDERATO

quanto segue:

1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

1.1-L'istante, in sintesi, con riferimento al rapporto con l'operatore Sky Italia, codice cliente n.XXXXXXX, rappresenta che nonostante in data 05 settembre 2011 l'operatore abbia ricevuto la comunicazione di disdetta ha continuato ad emettere fatture.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede la cessazione del contratto e delle fatturazioni.



Comitato regionale per le comunicazioni

1.2-L'operatore Sky Italia non si è costituito nonostante il regolare ricevimento in data 06 luglio 2012 della comunicazione di avvio del procedimento, corredata di copia dell'istanza introduttiva. L'operatore inoltre non ha evaso la richiesta istruttoria fatta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.18 del Regolamento, ricevuta il data 18 ottobre 2012.

2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME

2.1-Nel corso del procedimento le parti hanno tenuto un comportamento gravemente negligente, disattendendo completamente gli inviti istruttori formulati dal responsabile del procedimento.

In particolare l'istante non ha ritirato la raccomandata a/r n.XXXXXXXXXXXXXX inviata l'11 ottobre 2012, contenente le richieste istrutorie fatte alle parti ai sensi dell'art.18 del Regolamento, tanto è vero che tale raccomandata è ritornata al mittente per "compiuta giacenza".

Come sopra specificato identico comportamento è stato tenuto dall'operatore.

Sulla base di quanto dichiarato dall'istante non è possibile rinvenire in atti un comportamento scorretto o inadempiente dell'operatore.

In particolare in atti non v'è prova che l'istante abbia comunicato il recesso ovvero la disdetta dal contratto; l'istante nel procedimento conciliativo (UG n. 336/2012) ha solo prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata numero XXXXXXXXXXXX, ricevuta da SkY Italia in data 06 settembre 2011, omettendo di produrre il testo di detta raccomandata.

Ne consegue che l'istanza va rigettata.

2.2-Le spese di procedura, considerato che non è stata accertata alcuna responsabilità dell'operatore non possono essere poste a carico di quest'ultimo.

DELIBERA

rigetta l'istanza pervenuta il 18 maggio 2012 - prot. n.2481- di XXXXXXXX XXXXX, corrente in XXXXXXXX (XX), Loc. XXX XXXXXXXX, Via XXXXXXXXXXXX n.XX nei confronti dell'operatore **SKY ITALIA XXX** con socio unico in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Spese di procedura compensate.

Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

In forza dell'art.19, 3° comma del Regolamento il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Regione Umbria

Consiglio Regionale



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Comitato regionale per le comunicazioni

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

IL PRESIDENTE (Mario Capanna)

IL CONSIGLIERE RELATORE

(Matteo Fortunati)

per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente

(Simonetta Silvestri)